

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO

ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

La Dott.ssa **Sipione Sandra**, nata a Noto l'8.10.1969 (c.f. SPNSDR69R48F943Z), rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Manenti (MNNFDN77B23H163Z – Fax 0932 1856877 – PEC ferdinando.manenti@avvocatimodica.legalmail.it), giusta procura a margine del presente atto, e domiciliata presso il suo studio in Ragusa alla via Dante Alighieri n.11/A

CONTRO

Il Comune di Ragusa, in persona del Sindaco pro tempore, Palazzo di Città, Ragusa
per l'annullamento

dell'ingiunzione di pagamento n. 8977 notificata a mezzo posta 09.01.2018 con cui è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 1.184,80 a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2009.

Posizione debitoria n. 289 Notifica del 10/07/2014

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 289 DEL 04/03/2015 NOTIF. IL 10/07/2014 RETTIFICATO IN DATA 4/3/2015

Anno	2009 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	Importo €	829,00
Anno	2009 - SANZ.PECUNIAR. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	Importo €	248,70
Anno	2009 - INTERESSI-IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	Importo €	72,47
Anno	2009 - RECUPERO SPESE DI NOTIFICA ICI	Importo €	5,00

TUTTO CIO' PREMESSO

La Dott.ssa Sipione Sandra, ut supra rappresentata e difesa

RICORRE

Avverso l'ingiunzione di pagamento n. 8977 (All. 1) emessa dal Comune di Ragusa, per i seguenti motivi:

DIRITTO

In via preliminare violazione degli artt. 140 c.p.c. e 60 DPR 600/1973 -Inesistenza della notifica dell'atto presupposto

In via preliminare si eccepisce l'inesistenza giuridica della notifica dell'avviso di accertamento n. 289 del 4.3.2015, indicato come atto presupposto.

Si legge, infatti, nella sintetica motivazione del provvedimento impugnato:

Posizione debitoria n. 289 Notifica del 10/07/2014

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 289 DEL 04/03/2015 NOTIF. IL 10/07/2014 RETTIFICATO IN DATA 4/3/2015

Invero, l'odierna ricorrente non ha mai ricevuto alcun avviso di accertamento prima della notifica dell'intimazione oggi impugnata.

Mi rappresenti e difenda in ogni stato e grado del presente giudizio l'Avv. Ferdinando Manenti del Foro di Ragusa, a cui conferisco ogni più ampio potere di legge.

Eleggo domicilio in Ragusa alla via Dante Alighieri n.11/A.

Dichiaro di prestare ogni più ampio consenso al

trattamento dei miei dati personali, in conformità alle norme di legge.

Ragusa, 14.2.2018

Sipione Sandra

E' vera

CITTA' DI RAGUSA
UFFICIO PROTOCOLLO

07 MAR. 2018

ARRIVO

Nullità dell'ingiunzione di pagamento per difetto di allegazione dell'atto ivi richiamato

L'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti della ricorrente sembrerebbe trarre origine da un non meglio descritto atto asseritamente notificato in data 10.07.2014.

Non è revocabile in dubbio che il contribuente debba avere il pieno diritto di avere DIRETTA, FORMALE E TEMPESTIVA notizia, mediante notifica, delle ragioni poste a base dell'accertamento, per potersene difendere.

Ciò in ragione del fatto che è preciso onere dell'ente impositore porre il contribuente nelle condizioni di conoscere tutti gli elementi costitutivi della pretesa tributaria fatta valere.

Non essendo stata fornita la prova della notifica dell'atto prodromico, l'atto oggi impugnato risulta insanabilmente nullo, in quanto anche solo l'astratta conoscibilità dell'atto non allegato al provvedimento non può di certo costituire un utile surrogato dell'omissione, atteso che l'obbligo di allegazione previsto ex art.7 della legge n.212/2000 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue attività difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare¹.

Nel procedimento tributario la motivazione dell'avviso di accertamento assolve ad una pluralità di funzioni, tra cui vi è quella di garanzia del diritto di difesa del contribuente, per cui *“deve considerarsi illegittimo un avviso di accertamento che richiama altri documenti non precisati né tanto meno allegati all'atto impositivo”*².

Nullità dell'ingiunzione di pagamento per difetto / contraddittorietà della motivazione


Senza recesso alcuno dalle superiori considerazioni, nel merito si rileva, la nullità dell'atto impugnato per difetto della motivazione.

Invero l'ingiunzione di pagamento è del tutto carente degli elementi fondamentali, senza i quali non è possibile desumere il titolo della pretesa erariale e della irrogazione delle sanzioni.

L'obbligo di motivazione rappresenta un principio cardine dell'ordinamento giuridico, sacralizzato dall'art. 7 della L. 212/2000, per il quale l'atto deve indicare i presupposti giuridici e di fatto per cui l'ufficio procede all'accertamento.

¹ Cfr. Cassazione Civile, sentenza n.8778/2008

² Cfr. Cassazione Civile – Sez. V, sentenza n. 6636/2016



Nel caso *de quo* difettano sia i primi che i secondi, posto che il contribuente non è posto in condizione di poter comprendere a quale immobile si riferisce la pretesa né se la stessa sia fondata o meno, non essendoci alcun riferimento (via, civico) da cui poter trarre alcun elemento utile ai fini della difesa.

In ogni caso, l'atto impugnato fa riferimento all'avviso n.289 del 4.3.2015 che si assume essere stato notificato in data 10.7.2014.

Appare evidente la manifesta contraddittorietà della motivazione, posto che l'Ente rende palese come l'avviso di accertamento da cui sembrerebbe far discendere l'obbligazione *de quo*, non è mai stato notificato, in quanto emesso in data successiva (2015) rispetto a quella in cui è stato posto in essere (2014).

La motivazione dell'atto – così le cose – scema sino a diventare solo apparente, e, nei fatti, si scioglie come neve al sole, non potendo essere presa – per le manifeste carenze, tali da renderla inesistente – a fondamento di un atto esattivo.

Prescrizione ultra quinquennale

L'ingiunzione di pagamento impugnata è stata notificata a gennaio del 2018, e fa riferimento all'ICI per l'anno 2009, per cui appare evidente l'intervenuta prescrizione ultra quinquennale del tributo, atteso che l'atto è stato notificato oltre i cinque anni dalla scadenza del tributo di cui si chiede il pagamento, e non vi sono atti interruttivi della prescrizione.

Sul punto la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che per i tributi locali, tra cui è ricompresa l'ICI, si applica il termine di prescrizione di cui all'art. 2948, n.4 c.c. atteso che si tratta di obbligazioni che devono essere pagate periodicamente ad anno o in termini più brevi e che non richiedono l'accertamento anno per anno, dei presupposti impositivi, per cui, spirato il termine di cinque anni dal sorgere dell'obbligazione tributaria, si verifica la prescrizione della pretesa fiscale.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che all'III.mo Sig. Presidente e a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa adita

PIACCIA

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

- Ritenere e dichiarare la illegittimità e/o nullità dell'ingiunzione di pagamento n.8977;
- In subordine, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ultra quinquennale delle somme dovute a titolo di ICI per l'anno 2009;
- per l'effetto, dire che nulla è dovuto per le causali di cui in atti all'ente impositore;
- In subordine,

Con vittoria di spese.

Si fa riserva di produrre ulteriori documenti e di presentazione di memorie all'esito del comportamento della controparte, e si allega il fascicolo di parte con i seguenti documenti in fotocopia:

1) copia ingiunzione di pagamento n. 8977;

Si dichiara che il valore della presente controversia, ai fini del pagamento del contributo unificato è pari a € 829,00.

Salvis juribus.

Ragusa, 14.02.2018

Avv. Ferdinando Manenti



ISTANZA DI RECLAMO - MEDIAZIONE

La Dott.ssa Sipione Sandra, come sopra rappresentata e difesa, sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati

CHIEDE

che il Comune di Ragusa in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione tributaria provinciale di Ragusa, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Valore della lite ai fini dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92: € 829,00.


Comunica in ogni caso la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia.

Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, possono essere eseguito al Fax 0932 1856877 o all'indirizzo PEC ferdinando.manenti@avvocatimodica.legalmail.it.

Salvis juribus.

Ragusa, 14.02.2018

Avv. Ferdinando Manenti



Postaraccomandata


AR

ID0153118871444 97100

97128 97100 RAGUSA 2 (RG)

1-PT050660

Posteitaliane



05.03.2018 09.05
Euro 005.95



Avv. Ferdinando Manenti
Via Dante Alighieri, 11/A
97100 Ragusa



15311887144-4

Comune di Ragusa
in persona del Sindaco pro tempore
Settore X Tributi
Via M. Spadola, 56
97100 - Ragusa

